



Consolato Generale d'Italia
Colonia

Matrimonio in Italia

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Colonia e regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), che intendano contrarre matrimonio (civile o concordatario), in Italia tramite delega da parte di questa rappresentanza consolare, debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio (art. 93 c.c.).

La richiesta va presentata su appuntamento, da fissare scrivendo una mail a matrimonidivorzi.colonia@esteri.it. Alla data stabilita i nubendi dovranno presentarsi in Consolato muniti di un documento di identità in corso di validità per sottoscrivere il processo verbale di pubblicazione.

Il pagamento delle tariffe consolari, per un totale di Euro 12,00, potrà essere effettuato direttamente allo sportello quando i nubendi si recheranno all'appuntamento stabilito per la redazione del verbale oppure, in alternativa, tramite bonifico bancario da effettuare sul c/c di questo Consolato Generale almeno 3 giorni prima dell'appuntamento fissato.

Di seguito le coordinate bancarie di questa Sede:

IBAN: DE 36 3707 0024 0232 9662 00

Intestatario: Italienisches Generalkonsulat Köln

Causale: Nome-Cognome/ pubblicazioni di matrimonio

Documentazione da produrre:

A. Cittadini italiani:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta d'identità);
- 2) a. se residenti in Germania: *Erweiterte Meldebescheinigung* (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) rilasciato dal Comune tedesco;
b. se residenti in un Paese terzo (né in Italia, né in Germania): certificato cumulativo rilasciato dal Paese di residenza.

Inoltre:

- se minori di anni 18: autorizzazione del Tribunale per i Minorenni italiano competente ai sensi dell'art. 84 del Cod. Civile – Legge 19.05.1975, n. 151;

- in caso di matrimonio concordatario: richiesta del parroco o del sacerdote che celebrerà il rito.

ATTENZIONE! Se uno dei nubendi italiani risiede altrove il Consolato Generale provvederà a richiedere le pubblicazioni anche al Comune/Ufficio consolare nella cui circoscrizione lo/la sposo/a risiede.

B. Cittadino/a tedesco/a:

Se uno degli sposi è cittadino tedesco, dovrà presentare:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta d'identità);
- 2) *Geburtsurkunde* (atto di nascita) in lingua tedesca o su modello internazionale;
- 3) a. se residente in Germania: *Erweiterte Meldebescheinigung* (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) rilasciato dal Comune tedesco;
b. se residente altrove (né in Italia, né in Germania): certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità del Paese dove il/la nubendo/a risiede;
- 4) *Ehefähigkeitszeugnis* (certificato di capacità matrimoniale) rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune tedesco o dall'autorità consolare tedesca competente per il luogo di residenza.

Inoltre:

- se minore di anni 18: provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal competente Tribunale per i Minorenni.

C. Cittadini di un altro paese UE:

Se uno degli sposi è cittadino UE di un Paese terzo (né italiano, né tedesco), dovrà presentare:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta d'identità);
- 2) estratto dell'atto di nascita su modello internazionale¹
oppure
estratto dell'atto di nascita rilasciato su modello standard multilingue ai sensi del Reg. UE 2016/1191
oppure
atto di nascita con eventuale legalizzazione e traduzione giurata in italiano²;
- 3) a. se residente in Germania: *Erweiterte Meldebescheinigung* (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) rilasciato dal Comune tedesco;
b. se residente in un Paese terzo (né in Italia, né in Germania): certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità del Paese dove il/la nubendo/a risiede;
- 4) certificato di capacità matrimoniale (*Ehefähigkeitszeugnis*)³
oppure
nulla osta al matrimonio ai sensi dell'art. 116 c.c. rilasciato dalla competente Rappresentanza consolare dello Stato di cittadinanza o dall'Autorità individuata dall'ordinamento dello Stato di cittadinanza del nubendo straniero⁴.

Inoltre:

- se minori di anni 18: provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal competente Tribunale per i Minorenni.

D. Cittadini extra-UE:

Se uno dei nubendi è cittadino di un altro Paese, questi dovrà presentare:

- 1) passaporto in corso di validità;
- 2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Paese di origine su modello internazionale¹ oppure atto di nascita con eventuale legalizzazione e traduzione giurata in italiano²;
- 3) a. se residente in Germania: *Erweiterte Meldebescheinigung* (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) rilasciato dal Comune tedesco;
b. se residente in Italia: certificato cumulativo rilasciato dal Comune italiano di residenza;
c. se residente altrove: certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità del Paese dove il/la nubendo/a risiede;
- 4) certificato di capacità matrimoniale (*Ehefähigkeitszeugnis*)³ oppure nulla osta al matrimonio ai sensi dell'art. 116 c.c. rilasciato dalla competente Rappresentanza consolare dello Stato di cittadinanza o dall'Autorità individuata dall'ordinamento dello Stato di cittadinanza del nubendo straniero⁴.

Inoltre:

- se minori di anni 18: provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal competente Tribunale per i Minorenni.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a matrimonidivorzi.colonia@esteri.it

¹ I seguenti Stati hanno aderito e ratificato la Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia. Pertanto gli estratti rilasciati sugli appositi formulari previsti da tale Convenzione sono esenti da legalizzazione e traduzione.

² Sono esenti da legalizzazione gli atti di nascita rilasciati dai seguenti Paesi: Argentina, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, San Marino, Svizzera, Turchia, Ungheria. Se la traduzione è effettuata all'estero deve essere munita di Apostille o legalizzazione della Rappresentanza consolare italiana territorialmente competente.

³ I seguenti Stati hanno aderito e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. I cittadini di tali Paesi potranno pertanto produrre, in luogo del nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del c.c. italiano, il certificato di capacità matrimoniale.

⁴ Se appartieni a uno dei seguenti Stati, per i quali sono previsti particolari accordi e disposizioni, ti consigliamo di contattare la sezione matrimoni/divorzi dell'Ufficio Polifunzionale:

Australia
Finlandia
Lituania
Norvegia
Polonia

Regno Unito
San Marino
Siria
Stati Uniti
Svezia
Ungheria